

mento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assenti previsti

dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso

di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2335. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti pre-

visti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizza-

zioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2339. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque super-

ficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli

di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta

dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente ».

1. 2338. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 28 febbraio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque super-

ficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquina-

mento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assenti previsti

dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso

di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2336. Cento, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 30 aprile 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti pre-

visti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizza-

zioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2337. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

1. 2047. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.

1. 2046. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2045. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2044. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter e 6-quater.

1. 2055. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter, e 6-quinquies.

1. 2054. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-quater e 6-quinquies.

1. 2053. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-bis.

1. 2031. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-ter.

1. 2032. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-quater.

1. 2033. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.

1. 2034. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

1. 2463. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 6).

1. 2464. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2465. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2466. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-qua-ter.

1. 2467. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-quin-quies.

1. 2468. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4).

1. 2435. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

1. 2436. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 6).

1. 2437. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2438. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2439. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-qua-ter.

1. 2440. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quin-quies.

1. 2441. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3).

1. 2138. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

1. 2139. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 5).

1. 2140. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 6).

1. 2141. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis).

1. 2142. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter).

1. 2143. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater).

1. 2144. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies).

1. 2145. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 2).

1. 2093. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 3).

1. 2094. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

*** 1. 102.** Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

*** 1. 2095.** Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 5).

1. 2096. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 6).

1. 2097. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.

1. 2098. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.

1. 2099. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.

1. 2100. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.

1. 2101. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1).

*** 1. 40.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1).

* **1. 591.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, quotidianamente, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1969. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni due giorni, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1971. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni tre giorni, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1970. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1968. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1974. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1975. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle

caratteristiche dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1973. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1972. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti.

1. 1976. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: i produttori iniziali con le seguenti: i titolari di enti e imprese produttori iniziali.

1. 1892. Collè.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: iniziali.

1. 2534. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: speciali pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2065. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: speciali pericolosi.

1. 2533. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: speciali.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2064. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2063. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: carico e aggiungere le seguenti: uno di.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2066. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera e), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: scarico, aggiungere le seguenti: tutti i.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2068. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: con fogli aggiungere la seguente: appositamente.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2067. Cento, Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: le informazioni con le seguenti: tutte le informazioni.

1. 592. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, dopo la parola: informazioni aggiungere la seguente: dettagliate.

1. 593. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: qualitative e.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2069. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quantitative.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2070. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I registri di carico e scarico devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

1. 103. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere le lettere a), c) e d).

1. 152. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 41.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 567.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: di rifiuti pericolosi.

1. 2536. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sopprimere la parola: pericolosi.

1. 2535. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.

1. 2073. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.

1. 2072. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2071. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.

1. 2076. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: la raccolta e.

1. 1963. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: e il trasporto.

1. 1962. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.

1. 2075. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2074. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera c), sopprimere le parole: i commercianti e.

1. 1965. Zanella, Bulgarelli.